DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 18/2004.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 26 marzo 2004;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 aprile 1961, con il quale l'Ente teatrale italiano (E.T.I.) è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari 2001 e 2002, con annesse relazioni commissariale e presidenziale, nonché del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Presidente di Sezione dottor Giovanni Bencivenga e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente teatrale italiano (E.T.I.) per gli esercizi 2001 e 2002;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti con-

suntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 2001 e 2002 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione dell'Ente teatrale italiano (E.T.I.) – l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE — *Giovanni Bencivenga*

PRESIDENTE — *Luigi Schiavello*

Depositata in Segreteria il 1° aprile 2004.

IL DIRIGENTE SUPERIORE

(Dr. Cataldo Potenzi)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ENTE TEATRALE ITALIANO (E.T.I.), PER GLI ESERCIZI 2001 E 2002

SOMMARIO

Premessa *Pag.* 13

PARTE PRIMA

L'evoluzione ordinamentale: aspetti organizzativi e funzionali » 14
1. Il riordino statutario » 14
2. I compiti istituzionali e le risorse » 15
3. Gli organi » 17
4. Il personale » 21
4.1. Il direttore generale » 21
4.2. La consistenza ed i costi del personale » 22
5. L'adeguamento dell'organizzaizone dell'Ente » 26

PARTE SECONDA

Le risultanze contabili » 28
6. La disciplina regolamentare » 28
7. I bilanci: risultati complessivi » 29
8. Il rendiconto finanziario » 31
8.1. La gestione di parte corrente e in conto capitale » 34
8.1.1 Le operazioni di parte corrente » 36
8.1.2 Le operazioni in conto capitale » 41
9. La situazione amministrativa » 46
9.1. La dinamica dei residui » 48
10. La contabilità economica » 51
11. La situazione patrimoniale » 54

PARTE TERZA

12. L'attuazione dei programmi e dei progetti » 57

PARTE QUARTA

Considerazioni conclusive » 69

Allegati » 73

Premessa

La presente relazione ha per oggetto il risultato del controllo eseguito dalla Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Ente Teatrale Italiano (E.T.I.) relativa agli esercizi 2001 e 2002[1], con riferimento esteso alle vicende di maggiore rilievo intervenute fino a data corrente.

Essa viene resa al Parlamento, ai sensi dell'art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, nell'esercizio del controllo svolto dalla Corte nel modo previsto dall'art. 12 della stessa legge.

Nell'esposizione che segue i dati dei due esercizi in riferimento sono generalmente posti a raffronto con quelli dell'esercizio immediatamente precedente (2000) e talvolta con una serie storica più estesa, previa conversione in euro di quelli a suo tempo espressi in lire, in modo da agevolare l'apprezzamento della entità delle variazioni intervenute.

Come si esporrà ai paragrafi successivi, nel passaggio dal primo al secondo esercizio è dato cogliere una svolta significativa nella vita dell'Ente, in quanto nei primi mesi dell'anno 2002, contestualmente all'approvazione dello statuto (di cui in precedenza l'Ente non era dotato) è cessato il regime di commissariamento, protrattosi per ben nove anni. Conformemente alle previsioni statutarie è stato nominato il Consiglio di amministrazione ed in seguito è stato rinnovato il Collegio dei revisori dei conti.

Ha avuto inizio, conseguentemente, un'intensa attività dell'organo di governo, che, provvedendo alla nomina del direttore generale, ha posto termine all'esercizio delle relative funzioni interinalmente già svolte da uno dei dirigenti dell'Ente.

In linea con lo statuto e con le specifiche direttive ministeriali, sono stati approvati nuovi regolamenti e criteri generali valevoli per le scelte operative (assegnazioni dei contributi, attuazione dei "progetti speciali" affidati dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, programmazione dei teatri direttamente gestiti, apertura di nuove sale). In sintesi, il Consiglio di amministrazione ha provveduto agli adempimenti organizzativi essenziali ed ha varato la disciplina opportuna per autolimitare le scelte discrezionali da compiere nel corso della gestione.

Può, quindi, affermarsi che per l'Ente Teatrale Italiano si è delineato un complessivo riassetto ordinamentale, organizzativo e funzionale, in via di consolidamento e perfezionamento.

[1] Il precedente referto, riguardante gli esercizi 1999 e 2000, è pubblicato in Atti parlamentari, XIV Legislatura, Doc. XV n. 31.

PARTE PRIMA

L'evoluzione ordinamentale: aspetti organizzativi e funzionali

1. Il riordino statutario.

È opportuno inquadrare brevemente lo Statuto di cui l'Ente solo recentemente si è dotato (il perfezionamento è intervenuto con l'approvazione ministeriale in data 4 marzo 2002) nel quadro legislativo che ne costituisce il fondamento e che tuttora configura la natura e gli aspetti istituzionali dell'Ente.

L'E.T.I., istituito con legge 19 marzo 1942, n. 365 e riordinato dalla legge 14 dicembre 1978, n. 836, è ricompreso tra gli enti pubblici non economici e precisamente tra gli enti culturali e di promozione artistica di cui alla legge n. 70 del 20 marzo 1975.

Nel precedente referto si è dato atto che era rimasta non attuata la previsione del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito con modificazioni nella legge 30 maggio 1995, n. 203, nella parte in cui (art. 3, comma 1 lett. b) demandava ad un "regolamento governativo", da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, il riordino dell'E.T.I.

Si è riferito anche che non aveva avuto seguito il disegno di legge governativo approvato dal Consiglio dei Ministri il 18 marzo 1997, (AC n. 3433) denominato "Disciplina generale dell'attività teatrale", che contemplava tra l'altro la radicale trasformazione dell'ente pubblico – E.T.I. in una S.p.A. da denominarsi Centro Nazionale per il Teatro. Infatti, detto disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati e passato all'esame del Senato (AS n. 4170) non ha trovato approvazione definitiva ed è quindi decaduto per fine legislatura nel marzo 2001.

La situazione appare tuttora immutata, anche per effetto dell'intervenuto riordino dell'Ente, attuato attraverso l'approvazione ministeriale (4 marzo 2002) dello Statuto, in armonia con i principi dettati per il riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali dall'art. 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Non sembra il caso, pertanto, di rinnovare in questa sede le considerazioni in chiave critica precedentemente manifestate dalla Corte, volte a richiamare l'attenzione sulla difficile trasformazione in soggetti societari di quegli enti, specialmente se aventi essenziale carattere culturale, che svolgono funzioni strumentali rispetto all'attività ministeriale.

In base alle recenti disposizioni statutarie, infatti, l'E.T.I. continua a configurarsi come un ente di stretta erogazione di servizi culturali e di promozione artistica e non come organizzazione per la produzione degli spettacoli; le attività teatrali che vengono svolte presso le sale direttamente gestite non sono prodotte, ma semplicemente promosse dall'Ente per assolvere in via strumentale alla realizzazione della propria missione, restando comunque secondarie rispetto alle attività preminenti attuative, nel quadro delle direttive ministeriali, della finalità fondamentale di

valorizzazione e diffusione della cultura e delle attività teatrali, tra le quali rientrano, oltre alla prosa, anche la danza espressamente menzionata dallo Statuto.

2. I compiti istituzionali e le risorse.

Le norme di esordio dello Statuto confermano quanto finora osservato, stabilendo che:

- l'E.T.I. è retto dalle norme della legge n. 836 del 1978, già citata, nonché dalle altre leggi in materia di enti pubblici, oltre che dallo Statuto medesimo, adottato ai sensi e per gli effetti previsti dal decreto legislativo n. 419 del 1999, pure citato. L'Ente non ha scopo di lucro; ha sede in Roma; eventuali delegazioni e uffici in Italia e all'estero possono essere costituiti per assolvere attività di promozione e di sviluppo delle relazioni nazionali ed internazionali, in rapporto accessorio e strumentale rispetto alle finalità (art. 1);
- lo scopo enunciato, come già detto, è quello di "contribuire alla valorizzazione e diffusione della cultura e delle attività teatrali e di danza, secondo le finalità, lo spirito ed i limiti previsti dalla legge istitutiva del Ministero per i Beni e le Attività Culturali". Così dispone l'art. 2 che prosegue: "In particolare, nel quadro degli indirizzi annualmente stabiliti dal Ministro, l'Ente svolge attività di promozione culturale sia in Italia che all'estero, anche attraverso una politica di scambi culturali, rivolgendo particolare attenzione alla tutela delle tradizioni, al rinnovamento dei linguaggi artistici, alla valorizzazione del repertorio contemporaneo italiano e delle diverse forme di espressione artistica, all'interdisciplinarietà delle arti, al rapporto tra le arti sceniche ed il mondo dell'istruzione e dell'Università, alla formazione, promozione ed informazione del pubblico anche attraverso specifiche iniziative editoriali, all'attività di formazione e aggiornamento professionale, alla diffusione dello spettacolo con il supporto delle nuove tecnologie e dell'emittenza televisiva anche attraverso specifici accordi di collaborazione".
- coerentemente alle indicazioni degli scopi sopra riportati, è prevista l'eventuale dismissione dei teatri attualmente di proprietà o in gestione dell'Ente, salvaguardando la stabilità occupazionale del relativo personale e la destinazione di uso degli spazi, secondo quanto di volta in volta si manifesti più confacente con le finalità medesime e ciò sempre sulla base delle direttive ministeriali (art. 3);
- sono indicate (art. 4) le attività strumentali, accessorie e connesse al raggiungimento degli scopi, tra le quali: la stipula di ogni atto, contratto, convenzione opportuni ed utili, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, ivi compresa l'assunzione di prestiti e mutui e l'acquisto di immobili; l'amministrazione e gestione dei beni in possesso; la partecipazione, previa approvazione del Ministro, ad associazioni, enti, istituzioni, persone giuridiche pubbliche e private, nazionali ed internazionali, svolgenti attività rivolta direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli

dell'Ente; la promozione e l'organizzazione di seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, con pubblicazione dei relativi atti e documenti, l'istituzione ed erogazione di premi e borse di studio, bandi di concorso; si ribadisce che l'attività commerciale può essere svolta solo in via accessoria e strumentale, anche utilizzando apposite società di servizi.

Per quanto riguarda le risorse materiali ed economico-finanziarie, gli articoli 6 e 7 enunciano rispettivamente le componenti del patrimonio e dei proventi.

Il primo è costituito dai beni mobili ed immobili di cui l'Ente abbia o acquisti la proprietà, a qualsiasi titolo; la concessione in uso è regolata da apposite convenzioni bilaterali, ma il valore attribuito al diritto di uso non entra a far parte del patrimonio, in quanto allo scadere delle predette convenzioni, ovvero in caso di scioglimento dell'Ente, i beni eventualmente concessi in uso rientrano nella disponibilità dei concedenti.

Costituiscono proventi dell'Ente: le rendite e i ricavi derivanti dal patrimonio e dalle attività; le donazioni, le disposizioni testamentarie e gli altri atti di liberalità; i contributi attribuiti a qualsiasi titolo dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici, nazionali, stranieri e dell'Unione Europea; i ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Nel corso della presente esposizione sarà fatta menzione, in relazione agli argomenti oggetto di trattazione, delle altre disposizioni dello Statuto (contenente complessivamente 17 articoli) dirette a disciplinare tra l'altro il potere di vigilanza ministeriale, la formazione e l'approvazione dei bilanci, il potere regolamentare attribuito all'Ente in materia di contabilità e di organizzazione degli uffici e dei servizi, iniziando in particolare dalla recente applicazione delle regole relative alla costituzione, funzioni e modalità di funzionamento degli organi di governo e di controllo interno, nonché alla nomina ed ai compiti del direttore generale e dei dirigenti.